



REGOLAMENTO DI ISTITUTO

Anno scolastico 2018/19

1) Formazione delle classi

Criteri per la suddivisione degli allievi nelle classi prime (stessa lingua straniera)

- 1) In ogni classe saranno percentualmente rappresentati allievi con le diverse valutazioni finali ottenute all'esame della scuola secondaria di I grado.
- 2) Si formeranno classi miste, nel modo più equilibrato possibile
- 3) Ove possibile, si terranno uniti i gruppi di allievi di uguale provenienza
- 4) Nei limiti del possibile, si terrà conto delle motivate richieste degli interessati
- 5) Gli eventuali ripetenti verranno equamente distribuiti nelle varie classi
- 6) Le classi saranno il più possibile equeterogenee.

2) Regolamentazione di ritardi, uscite, assenze, giustificazioni

2.1) L'ingresso nell'atrio della sede centrale e nelle sedi succursali è consentito dalle ore 7:30. L'accesso alle aule della sede centrale è segnalato dal suono della campana alle ore 7:45; è vietato accedere alle aule della sede centrale prima delle 7:45.

2.2) Le entrate e le uscite fuori orario sono ammesse soltanto per gravi motivi, quali visite mediche, analisi cliniche, prelievo del sangue, cure periodiche, esami, difficoltà dei mezzi di trasporto. Di esse dovrà essere fornita adeguata giustificazione.

Le entrate in ritardo devono essere autorizzate dal docente in orario di servizio. L'alunno che entra dopo i primi 5 minuti dall'inizio dell'ora di lezione potrà dunque essere ammesso in classe a discrezione dell'insegnante; se non viene ammesso **non può assolutamente uscire da scuola**, ma deve rimanere nell'atrio della sede centrale, dove attenderà che suoni l'ora successiva per entrare in aula. Fanno eccezione i ritardi dovuti a maltempo (neve) e a problemi con i mezzi di trasporto (ritardi del treno/pullman, incidenti, etc...)

Gli alunni che durante un cambio d'ora entrano con 5 minuti di ritardo o più all'ora successiva verranno segnati assenti a lezione per tutta l'ora e l'assenza sarà conteggiata ai fini del raggiungimento del 75% delle presenze. Tale assenza dovrà essere giustificata con le modalità previste al successivo p.2.3

Le uscite anticipate di norma **non** saranno consentite **prima delle 11,50**.

Per l'uscita anticipata degli allievi minorenni dovrà intervenire personalmente il genitore esercente la patria potestà o una persona di sua fiducia da lui delegata.

Procedura da seguire: a) il genitore (o suo delegato), arrivato a scuola, comunica in portineria che deve ritirare il figlio; b) il collaboratore scolastico si reca in vicepresidenza per dar corso alla richiesta.

L'alunno maggiorenne che chiede di uscire anticipatamente deve recarsi personalmente in vicepresidenza dove il docente presente (collaboratore o docente appositamente incaricato) telefonerà al genitore per informarlo della richiesta avanzata.

Per le riduzioni di orario conseguenti a persistenti difficoltà di trasporto può essere richiesta dai genitori l'autorizzazione tramite modulo da ritirare presso la Segreteria.

2.3) Le assenze dalle lezioni devono essere giustificate, tramite il registro elettronico, il primo giorno di presenza a scuola dai genitori degli allievi minorenni o dall'alunno stesso se maggiorenne. Si rammenta che il Consiglio di Istituto ha individuato come primo diritto/dovere degli studenti *“quello dell'assidua frequenza alle lezioni, alle esercitazioni laboratoriali e a tutte quelle attività che fanno parte integrante del curriculum”*. In caso di ripetute e non giustificate assenze lo studente verrà segnalato in Presidenza.

Dopo 5 ingressi in ritardo, ancorché giustificati, sarà attribuita nota disciplinare.

3) Uscita autonoma da scuola dei minori di 14 anni

(art. 19-bis del D.L. n. 148/2017, convertito in legge 4/12/2017 n. 172)

I genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, dei minori di 14 anni, in considerazione dell'età di questi ultimi, del loro grado di autonomia e dello specifico contesto, nell'ambito di un processo volto alla loro autoresponsabilizzazione, possono autorizzare le istituzioni del sistema nazionale di istruzione a consentire l'uscita autonoma dei minori di 14 anni dai locali scolastici al termine dell'orario delle lezioni. L'autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza. Essa deve essere sottoscritta da entrambi o, in caso di impossibilità, la firma dell'unico genitore deve essere corredata dalla dichiarazione di assunzione di responsabilità ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 2000.

4) Uscita autonoma degli alunni non avvalentesi dell'IRC (Insegnamento della religione cattolica)

Con riferimento alla circolare MIUR n. 9/91 ribadita con CM n.10 del 15/11/2016, le scuole devono consentire all'atto dell'iscrizione l'opzione fra l'avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica ed il non avvalersi.

Per chi opta per questa seconda alternativa, sono possibili quattro scelte:

- attività didattiche e formative (la cosiddetta “materia alternativa” o ADF);
- attività di studio e/o di ricerca individuale con assistenza di personale docente;
- libera attività di studio e/o di ricerca individuale senza assistenza di personale docente;
- non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica nei locali scolastici (con ingresso alla seconda ora o con uscita anticipata quando l'ora di religione è collocata all'inizio o alla fine della giornata di lezioni; con uscita dalla scuola quando l'ora di religione si trova in posizione intermedia).

Per gli alunni minorenni, la facoltà di entrare/uscire successivamente/antecedentemente all'orario regolare delle lezioni è concessa a richiesta dei genitori, che dichiarano di essere a conoscenza dell'entrata/uscita autonoma del/della figlio/a; nel caso di uscita quando l'ora di IRC si trova in posizione intermedia, gli stessi genitori si impegnano esplicitamente ad esercitare la vigilanza – o comunque ad assumere la responsabilità relativa – sollevando la scuola per eventuali incidenti o danni che abbiano a verificarsi durante la non presenza nei locali scolastici.

5) Comportamento degli alunni

5.1) Gli allievi sono tenuti ad una regolare frequenza delle lezioni, presentandosi con puntualità.

5.2) Per gli studenti del biennio i ripetuti ritardi influiscono sul voto di condotta; per quelli del triennio anche sull'attribuzione del credito scolastico.

5.3) Gli allievi sono tenuti al rispetto della dignità dei compagni e del personale della scuola. I comportamenti scorretti, come aggressioni verbali, fisiche o violenze psicologiche saranno ritenuti particolarmente gravi se commessi in gruppo e/o nei confronti di compagni più giovani e/o più deboli. Per tali comportamenti è prevista la sospensione dalle lezioni fino a 15 giorni; nel caso si configurino reati perseguibili d'ufficio è prevista la sospensione anche oltre 15 giorni.

5.4) Gli allievi devono comportarsi in modo corretto, rispettando gli arredi e le attrezzature della scuola. In caso di danni alle attrezzature, alle suppellettili, alle pareti con scritte o disegni, i responsabili sono tenuti al risarcimento. Qualora non vengano individuati, il risarcimento sarà a carico di chi usufruisce degli arredi o dei locali danneggiati.

5.5) Gli allievi sono tenuti a mantenere pulito l'edificio scolastico e l'area esterna, utilizzando i contenitori per la raccolta differenziata. In caso di inosservanza di queste norme, gruppi di studenti scelti a caso potranno essere incaricati di provvedere alla pulizia.

5.6) Le attività inerenti all'Alternanza Scuola Lavoro costituiscono a tutti gli effetti ore di lezione: durante il loro svolgimento, quindi, il comportamento degli alunni deve attenersi in tutto e per tutto alle indicazioni fornite dal presente Regolamento.

Gli alunni, inoltre, durante i percorsi didattico-formativi di Alternanza Scuola Lavoro, dovranno rispettare i Regolamenti di disciplina specifici di ciascun luogo di studio e/o lavoro dove verranno a trovarsi. In particolare, si sottolinea che, per quanto riguarda le assenze, i ritardi e le uscite anticipate valgono le stesse norme che si applicano durante le ore di lezioni in Istituto (si veda p. 2)

5.7) Gli allievi sono tenuti a rispettare le norme di sicurezza.

MANCANZE DISCIPLINARI	SANZIONI	ORGANI CHE IRROGANO LA SANZIONE
Comportamenti che recano turbativa al normale andamento scolastico esempi: - comportamento scorretto in classe o nella scuola - azioni di ostacolo all'attività didattica - uso di apparecchiature non consentite (come telefoni cellulari, radio, riproduttori, ecc.)	1. nota disciplinare 2. ritiro delle apparecchiature non consentite per un periodo di tempo che, a seconda dei casi, può andare da uno a sette giorni. Nel caso del telefono cellulare il docente informa preventivamente il genitore. 3. in caso di recidiva: sospensione dalle lezioni (fino a 5 giorni)	1 – 2. Docente oppure D.S. 3. D.S. su delibera del C.d.C. tutte le componenti; validamente costituito se è presente la maggioranza dei componenti, decide a maggioranza dei presenti senza contare gli astenuti; lo studente sanzionato o il suo genitore, qualora faccia parte dell'organo, è tenuto ad astenersi dalla votazione
Frequenza scolastica irregolare; esempi <ul style="list-style-type: none"> • ritardi nell'ingresso • assenze ingiustificate 	1. per ritardi reiterati e frequenti che si configurino come ritardi abituali: nota disciplinare 2. per assenze o ritardi non giustificati entro tre giorni: nota disciplinare	1-2.Docente oppure D.S. 3. D.S. su delibera del C.d.C tutte le componenti; validamente costituito se è presente la maggioranza dei componenti, decide a maggioranza dei presenti

	3. comportamento scorretto nella gestione delle comunicazioni scuola-famiglia: sospensione dalle lezioni (fino a 3 giorni)	senza contare gli astenuti; lo studente sanzionato o il suo genitore, qualora faccia parte dell'organo, è tenuto ad astenersi dalla votazione
<p>Comportamenti che arrecano danno a strutture e/o attrezzature della scuola o a persone in essa operanti o esterne ad essa, come</p> <ul style="list-style-type: none"> • scrivere su muri, porte, banchi, altri arredi e attrezzature • Rotture e danneggiamenti di vetri, porte, muri, arredi, attrezzature, libri • Alterazione o danneggiamento di registri e altri documenti della scuola • Sottrazione di beni, valori, oggetti della scuola o di terzi • Lancio di oggetti contundenti all'interno e verso l'esterno della scuola 	<p>Obbligo di rifondere il danno e, secondo la gravità del fatto</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. nota disciplinare 2. sospensione dalle lezioni (fino a 15 giorni) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Docente oppure D.S. 2. D.S. su delibera del C.d.C. tutte le componenti; validamente costituito se è presente la maggioranza dei componenti, decide a maggioranza dei presenti senza contare gli astenuti; lo studente sanzionato o il suo genitore, qualora faccia parte dell'organo, è tenuto ad astenersi dalla votazione
<p>Comportamenti che contrastino con le disposizioni circa le norme di sicurezza o di tutela della salute, come:</p> <ul style="list-style-type: none"> • portare con sé oggetti pericolosi o dannosi alla salute (alcolici e superalcolici) • azionare immotivatamente sistemi di allarme • contravvenire al divieto di fumare • mettere in atto comportamenti pericolosi o dannosi per sé e per gli altri, o vietati dalla legge (compiere reati informatici, portare armi, droga, ecc) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nota disciplinare 2. secondo la gravità, sospensione dalle lezioni fino a 15 giorni 3. applicazione delle norme di legge previste nei diversi casi ed eventuale segnalazione del fatto agli organi competenti 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Docente oppure D.S. 2-3.D.S. su delibera del C.d.C. tutte le componenti; validamente costituito se è presente la maggioranza dei componenti, decide a maggioranza dei presenti senza contare gli astenuti; lo studente sanzionato o il suo genitore, qualora faccia parte dell'organo, è tenuto ad astenersi dalla votazione
<p>Comportamenti che recano offesa a persone, insulto alle istituzioni, alle convinzioni religiose ed etiche dei singoli o alle appartenenze etniche esempi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - insulti verbali o scritti - atteggiamenti discriminatori o diffamatori - aggressione verbale ad alunni, docenti, personale, genitori o esterni presenti nella scuola - aggressione fisica ad alunni, docenti, personale, genitori o esterni presenti nella scuola 	<ol style="list-style-type: none"> 1. nota disciplinare 2. secondo la gravità sospensione dalle lezioni fino all'espulsione dall'Istituto ed eventuale segnalazione del fatto agli organi competenti 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Docente oppure D.S. 2. D.S. su delibera del C.d.C. o C.d.I. tutte le componenti; validamente costituiti se è presente la maggioranza dei componenti, decidono a maggioranza dei presenti senza contare gli astenuti; lo studente sanzionato o il suo genitore, qualora faccia parte dell'organo, è tenuto

Comportamenti che causano impedimento alla libera espressione di idee o al servizio che la scuola eroga esempi: - ostacolare l'ingresso di alunni, docenti, personale della scuola - ostacolare lo svolgimento delle attività della scuola - impedire in qualsiasi forma la libera espressione di chiunque		ad astenersi dalla votazione
	Durante la sospensione dalle lezioni gli allievi potranno effettuare attività socialmente utili quali attività di volontariato nell'ambito della comunità scolastica, (pulizia dei locali della scuola, piccole manutenzioni, riordino di cataloghi o archivi presenti nella scuola) o in ambito esterno alla scuola (associazioni di volontariato, ONLUS...)	

Gli organi competenti nello stabilire la sanzione devono tenere conto della natura della mancanza, della situazione in cui si è verificata e della storia personale dello studente. L'organo competente ad applicare le punizioni di un grado superiore può sempre infliggere una sanzione più lieve. Le sanzioni disciplinari possono essere decise anche per mancanze commesse dallo studente durante la sessione d'esame. In tal caso sono deliberate dalla commissione d'esame.

– Procedimento disciplinare

1. Le sanzioni disciplinari sono irrogate a conclusione di un procedimento articolato come segue: contestazione scritta degli addebiti da parte del docente o del dirigente scolastico mediante comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art.7 legge n.241/90; convocazione dello studente per il contraddittorio a sua difesa entro 5 giorni dalla contestazione esercizio del diritto di autodifesa da parte dello studente in forma orale o scritta davanti al CdC e al Dirigente Scolastico.
 La comunicazione di avvio del procedimento contenente la contestazione degli addebiti deve essere comunicata mediante comunicazione personale allo studente e alla famiglia sul registro elettronico
2. Il procedimento disciplinare deve concludersi entro il termine di trenta giorni
3. Della applicazione delle sanzioni verrà data immediata comunicazione allo studente e alla famiglia mediante comunicazione personale sul registro elettronico

- Organo di garanzia e impugnazioni

1. Contro le sanzioni disciplinari adottate dai docenti è ammesso reclamo al dirigente scolastico che, verificati i fatti e sentiti i docenti coinvolti, decide sul reclamo con provvedimento succintamente motivato; contro le sanzioni disciplinari adottate dal Dirigente scolastico o dal Consiglio di Classe è ammesso il ricorso, entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all'Organo di garanzia interno alla scuola, che decide nel termine di 10 giorni.
2. La Giunta del consiglio di Istituto, insieme al Consiglio di Presidenza, ha le funzioni dell'Organo di garanzia interno alla scuola.
3. L'Organo di garanzia decide, su richiesta degli studenti o dei genitori, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento e dello Statuto delle studentesse e degli studenti.
4. L'organo è convocato dal Presidente della giunta, di norma, con un preavviso non inferiore a cinque giorni, mediante avviso individuale.

5. Per la validità della seduta è necessaria la presenza di almeno 6 componenti.
Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti dei presenti che si sono espressi in modo favorevole o contrario (escludendo dal computo gli astenuti). Lo studente sanzionato o il suo genitore, qualora faccia parte dell'organo, è tenuto ad astenersi dalla votazione
6. A parità di voti prevale il voto del Presidente.
7. La votazione avviene in modo palese per alzata di mano.
8. Il Direttore dell'USR o un dirigente da questi delegato decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti o da chiunque vi abbia interesse, contro la violazioni del presente regolamento e dello statuto.
Per quanto non specificato, si fa riferimento alla normativa vigente.

Durante il periodo di sospensione dalle lezioni il docente Tutor si manterrà in contatto con lo studente e la famiglia, che verranno tenuti informati tramite registro elettronico delle attività didattiche svolte dalla classe in modo da facilitare il rientro al termine della sospensione

6) Validità anno scolastico

6.1) Secondo il DPR 122/2009, art.14, c.7, base di riferimento per la determinazione del limite minimo di presenza ("almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato") è il monte ore annuale delle lezioni, che consiste nell'orario complessivo di tutte le discipline e non nella quota oraria.

I **criteri di deroga** al limite minimo di presenza adottati dall'Istituto sono i seguenti:

- ✓ gravi malattie adeguatamente documentate
- ✓ disagio psicologico adeguatamente documentato
- ✓ uscite anticipate per attività sportiva debitamente richieste e certificate dall'Associazione Sportiva di appartenenza

6.2) In base alle norme che regolano la **validità dell'anno scolastico** (DPR 122/2009 e CM n°20 del 4/3/2011):

- 1) nello scrutinio finale per procedere alla valutazione dello studente è necessaria la **frequenza di del 75% del monte ore annuale** di ciascuno studente;
- 2) **l'orario annuale varia** a seconda dell'indirizzo di studi e della classe frequentata;
- 3) **per ogni giorno di scuola** si calcolano tutte le ore di assenza, comprese le assenze per ingresso in ritardo e per uscite anticipate.

E' **compito del Consiglio di Classe** verificare, nel rispetto dei criteri definiti dalle indicazioni ministeriali, se il singolo allievo abbia superato il limite massimo consentito di assenze ed applicare le deroghe previste dal Collegio Docenti, "a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati".

7) Comunicazioni con i genitori

7.1) I colloqui individuali dei docenti con le famiglie sono organizzati con 2 modalità: ricevimento settimanale (di norma 1 ora settimanale per ogni insegnante) e ricevimento generale periodico pomeridiano (1 ricevimento nel trimestre ed 1 nel pentamestre).

Le date e gli orari dei colloqui sono comunicati a tutte le famiglie con circolare interna; i ricevimenti settimanali vengono sospesi circa un mese prima dell'inizio degli scrutini e riprendono 8 giorni dopo la fine degli stessi.

7.2) La suddivisione dell'anno scolastico in periodi (es. trimestri, quadrimestri, pentamestre) viene stabilita dal collegio dei docenti, e comporta la compilazione di un adeguato numero di schede informative sul profitto e il comportamento degli alunni nelle quali viene eventualmente

evidenziate la necessità di un recupero in alcune discipline.

I genitori devono prendere visione di tali schede tramite il registro elettronico. Il genitore è altresì tenuto ad informarsi sul buon andamento scolastico del figlio andando a colloquio con gli insegnanti e tenendo monitorati i voti nelle varie discipline, le eventuali note disciplinari e le comunicazioni dei docenti. Tutto questo è visibile tramite registro elettronico.

Si sottolinea come il dialogo scuola-famiglia non debba limitarsi alla visione del registro elettronico: esso rappresenta uno strumento utile a velocizzare e facilitare le comunicazioni, ma non può sostituire il rapporto docenti-genitori, che costituiscono, ognuno nel proprio ruolo, i punti di riferimento dell'alunno nel suo percorso formativo-educativo.

7.3) Le comunicazioni scuola – famiglia in formato digitale possono essere effettuate solo attraverso la casella di posta elettronica istituzionale legata al dominio @iispascal.it (le credenziali vengono consegnate dalla segreteria).

8) Vigilanza sugli alunni

8.1) Gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni al termine delle lezioni.

8.2) La vigilanza durante l'intervallo impegnerà a turno tutti i docenti, dislocati a gruppi di due o tre nei luoghi opportuni a garantire il corretto svolgimento di questa attività scolastica.

9) Uso dei locali oltre l'orario scolastico

9.1) I locali dell'Istituto (aule, palestra, laboratori, biblioteca) possono essere utilizzati da tutto il personale della scuola anche in orario pomeridiano nel caso in cui siano previste attività di aggiornamento, corsi di recupero, attività di "sportello" organizzate dai singoli docenti o iniziative autorizzate dal dirigente scolastico.

9.2) Gli studenti possono usufruire dei locali in orario pomeridiano per svolgere lavori di gruppo o semplicemente studio individuale solo dopo aver avuto l'autorizzazione dal dirigente scolastico.

9.3) E' vietato l'accesso, nonché la permanenza nei locali dell'istituto a chi non ha impegni di Frequenza o rapporti con l'istituzione scolastica.

9.4) Imprese private, con delibera del consiglio di Istituto e dopo aver partecipato a regolare gara d'appalto, possono erogare beni e servizi al personale della scuola (distribuzione automatica di bevande, alimenti, ecc.)